



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 08/03/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI POSTAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'anno DUEMILADIECI il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 15:30, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Carica	Cognome e Nome	Presente
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	N
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: MAZZANTI LUCA, , , , , , ,

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILLO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Documento rilasciato a seguito di accesso
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale



Città di Molinella
Provincia di Bologna

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI POSTAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

IV AREA – SERVIZIO LL.PP.

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Molinella, 08/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II^ AREA – SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile: _____
Molinella, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti.
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale



Città di Molinella
Provincia di Bologna

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI POSTAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 28/12/2009, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto che le frazioni del territorio comunale di Molinella non risultano coperte dalla ADSL che consentirebbe ai cittadini ivi residenti di accedere alla rete Internet;

Vista la proposta pervenuta da E-VIA SpA - Socio Unico Retelit Spa Con sede in Milano via G. Vida 19, che prevede, al fine di garantire la copertura delle rete Internet anche alle suddette frazioni, l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche proprie o di altri operatori, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre ad apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazione elettronica;

Ritenuta tale proposta di interesse per quest'Amministrazione comunale al fine di implementare il suddetto servizio di interesse pubblico;

Dato atto quindi che occorre provvedere a stipula di apposito contratto di comodato d'uso gratuito di postazione ad uso non abitativo per l'installazione degli impianti suddetti, postazione individuata all'interno dell'area del campo sportivo del Capoluogo;

Vista la bozza di contratto di comodato d'uso gratuito, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato altresì atto che la concessione in comodato d'uso gratuito di che trattasi non costituisce esclusiva a favore della Società suddetta in ragione della analoga possibilità di installazione di impianti similari da parte di ulteriori eventuali richiedenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio LLPP

Dato atto che il presente atto non assume alcuna rilevanza contabile

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

Dato atto che il presente atto non assume alcuna rilevanza contabile

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata bozza di contratto di comodato d'uso gratuito di postazione ad uso non abitativo individuata all'interno dell'area del campo sportivo del Capoluogo, da sottoscrivere tra il Comune di Molinella e la E-VIA SPA – Socio unico Retelit Spa – con sede legale in Milano, via G. Vida 19 per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche proprie o di altri operatori, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre ad apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazione elettronica;
- Da dare altresì atto che la concessione in comodato d'uso gratuito di che trattasi non costituisce esclusiva a favore della Società suddetta in ragione dell'analoga possibilità di installazione di impianti similari da parte di ulteriori eventuali richiedenti.
- di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza articolo 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI POSTAZIONE AD
USO NON ABITATIVO**

TRA

Il Comune _____ con Sede Legale ed

Amministrativa in _____ Via _____,

Codice Fiscale _____

e P.IVA _____ rappresentato in questo

atto dal Direttore Generale Sig. _____

nato a _____ domiciliato per la carica a

sede del Comune, che agisce in nome e per conto della Comune, di seguito indicato come "Comodante";

-da una parte-

E

la **E-VIA SPA** - socio unico Retelit S.p.A.- con sede legale in Milano, Via G. Vida 19, P.Iva 12862140154, rappresentata per il presente atto dal Procuratore Speciale Rino Buccio (nel seguito "Comodataria")

- dall'altra parte -

nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - DOCUMENTI INTEGRATIVI

I documenti contrassegnati con la lettera A, B e C costituiscono, quali allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato (nel seguito "il contratto").

Art.2 - OGGETTO

Il Comodante concede in comodato alla Comodataria, che accetta, *porzione della*

postazione, sita nel Comune di MOLINELLA -

Via _____ nr. _____ catastalmente censita al NCT di

_____, Foglio NCEU _____, Mappale _____,

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti.
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

identificata come da visura, allegato A al presente contratto, e da documentazione fotografica allegato B al presente contratto. Spetta al Comodante la produzione dei documenti da allegare. Il Comodante concede altresì in comodato alla Comodataria gli spazi necessari all'installazione di apparati radio e di rete fissa a terra ove necessari per il servizio radio, il passaggio cavi la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto e come sarà eventualmente meglio definito dalla Comodataria in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Comodataria ed il Comodante eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

L'oggetto della comodato di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di postazione".

Il Comodante dichiara che la porzione di postazione e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Comodataria.

La Comodataria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di postazione saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Comodante dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di postazione verrà utilizzata dalla Comodataria come meglio precisato nel successivo art. 4.

Art.3- DURATA E DECORRENZA

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di comodato avrà decorrenza dalla data di inizio lavori, data "indicata" nella comunicazione (data che non potrà essere successiva al trentesimo giorno dalla data di invio), inviata con lettera raccomandata A/R dalla Comodataria al Comodante; tale comunicazione informerà il Comodante sul verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla Comodataria per dare esecuzione al contratto.

Qualora entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; c) a causa di sostanziale modifica nei titoli abilitativi di alcuno degli altri impianti limitrofi all'impianto previsto e che concorra a realizzare la fornitura del "servizio radio" nell'area complessivamente servita dagli stessi, il contratto si estinguerà automaticamente.

Nel corso della decorrenza del contratto, il Comodante consente che la Comodataria possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Art.4 - USO DELLA PORZIONE DI POSTAZIONE

La porzione di postazione è concessa in comodato a titolo gratuito per l'installazione e

L'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche proprie o di altri operatori, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Comodataria di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Comodataria motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Comodante pertanto autorizza sin d'ora la Comodataria ad effettuare nel corso del comodato entro i limiti della porzione definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna.

La Comodataria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, potrà svolgere a propria cura e spese, e si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di postazione idonea allo scopo per la quale viene concessa in comodato ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della comodato, o comunque di proprietà o disponibilità del Comodante di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Comodataria che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Comodataria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Comodante concede la facoltà ed autorizza la Comodataria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Comodataria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Comodante non è responsabile per la custodia della porzione di postazione e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Comodataria apporrà sui luoghi apposite segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di postazione che non siano comprese nella porzione di postazione oggetto della comodato e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza.

Al termine del presente contratto, la Comodataria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non oltre 15 giorni lavorativi, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato nella porzione di postazione.

Art.5- IMPEGNI DELLA COMODATARIA

La Comodataria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di postazione ne agli altri eventuali impianti presenti in postazione .

La Comodataria solleva il Comodante da ogni responsabilita' per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di postazione e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

Art.6- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI POSTAZIONE

La Comodataria, dopo la ricezione da parte del Comodante della comunicazione di inizio di decorrenza del contratto, verrà immessa dal Comodante nella detenzione della porzione di postazione, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

La Comodataria ha il pieno e libero godimento della porzione di postazione nei limiti dell'uso convenuto.

La Comodataria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di postazione ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della comodato tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Comodante e ai terzi.

Il Comodante garantisce alla Comodataria che la porzione di postazione è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della comodato.

Art.7- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCOMODATO

La cessione anche parziale del presente contratto da parte della Comodataria è subordinata al preventivo assenso scritto della comodante. Il preventivo assenso non sarà necessario in caso di cessione anche parziale del presente contratto da parte della Comodataria a altre aziende del Gruppo Retelit

Art.8 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.9 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Comodante in MOLINELLA - P.zza Anselmo Martoni n. 1

La Comodataria in Milano, via Gerolamo Vida, 19

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali del Comodante saranno trattati dalla Comodataria solo per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Comodataria potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Comodante compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Comodataria.

I dati personali del Comodante potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Comodataria i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Comodante autorizza espressamente la Comodataria al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art.11 - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedire la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle

stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li'

Il Direttore Generale

E-VIA SpA

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Comodante e la Comodataria dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art.3 (Durata e Decorrenza), art.4 (Uso della porzione di postazione), art. 5 (Impegni della Comodataria), art. 6 (Consegna e accesso alla porzione di postazione) art. 7 (Cessione del contratto),

Letto, confermato e sottoscritto.

.....li'

Il Direttore Generale

E-VIA SpA

.....

.....

ALLEGATI :

A- Visura Catastale

B- Due Fotografie del sito

C- Ulteriori disponibilità contrattuali.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

N=4944100

Ufficio Provinciale di BOLOGNA - Direttore: SANFELICE STEFANO

E=1711800

Particella: 162

162


Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare a soggetto del mandato di consigliere comunale


Per Visura

Comune: MOLINELLA
Foglio: 78 All: B

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 199.000 metri

22-Mar-2010 15:21
Prot. n. 634015/2010





© 2000 by the City of Chicago
All rights reserved.

OGGETTO: Accesso ad Internet Gratuito con tecnologia WiMAX

Premesso che Codesto Comune concederà ad E-via S.p.A. l'uso di infrastrutture comunali per l'installazione di apparati WiMAX, E-via - a fronte del godimento di tali infrastrutture che verrà regolato con separato accordo - si impegna a fornire al Comune stesso a titolo gratuito un servizio di accesso WiMAX ad Internet, per tutto il periodo in cui avrà l'uso delle suddette infrastrutture comunali.

Il servizio verrà reso disponibile una volta attivata la rete WiMAX nell'area Comunale e secondo i tempi da concordarsi.

Il servizio di accesso WiMAX verrà contrattualizzato ed erogato direttamente dal Partner locale di E-Via previa verifica tecnica di copertura radio nei locali indicati dal Comune. Il servizio fornito sarà il seguente:

- N° 6 collegamenti di accessi WiMAX ad internet con caratteristiche tecniche di download fino ad un massimo di 4 Mbps e upload fino ad 256 Kbps ;
- Collegamenti di accesso WiMAX ad internet per la realizzazione di 2 aree Wi-fi ;

I contributi di installazione ed attivazione del servizio, inclusi gli apparati di accesso sono esclusi dalla gratuità e saranno oggetto di preventivo separato da parte del partner di e-Via al Comune.

Le caratteristiche tecniche e commerciali del servizio potranno essere modificate da E-via con apposita comunicazione, in funzione delle proprie esigenze tecniche e commerciali. Il servizio verrà erogato da un Partner commerciale di e-Via operativo nel Comune fino al termine del godimento delle infrastrutture comunali.

*Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti.
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale*

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 27/03/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li 27/03/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 27/03/2010



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Deliberazione della Giunta Comunale N° 32 del 08/03/2010

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti da un funzionario nel rispetto del mandato di consigliere comunale